

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA

**L'Autorità di Bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e
Moro**

e

**La Società "Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo,
Endine e Moro" S.r.l.**

Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 021 del 05/04/2016



INDICE

1. – Affidamento dei servizi	3
2. – Durata del contratto di servizio	4
3. – Risoluzione del contratto di servizio.....	4
4. – Commissione tecnica paritetica	5
5. – Modalità di formazione e di aggiornamento dei prezzi.	5
6. Attività svolte a favore di soggetti terzi.....	5
7. – Obblighi dell’Autorità di Bacino.....	6
8. – Obblighi contrattuali.....	6
9. – Spese contrattuali	6
10. – Clausola compromissoria	7
11. – Cessione del contratto.....	7
12. – Rapporti con l’utenza e norme finali.	7



CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di Aprile nella sede dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo Endine e Moro, di seguito chiamato Autorità di bacino, sono comparsi:

- a) per l'Autorità di bacino: il Sig. Tobias Faccononi Giuseppe nato a Milano il 16/09/1957, codice fiscale TBSGPP57P16F205J, nella qualità di Presidente, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Autorità di bacino, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 021 del 05/04/2016;
- b) per la Società "Manutenzione e Promozione Laghi d'Iseo, Endine e Moro" S.r.l., di seguito chiamata Società, con sede in Sarnico (BG): il Sig. Buelli Sergio, nato a Bergamo il 25/10/1944, codice fiscale BLLSRG44R25A794O in qualità di Amministratore Unico, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della Società.

Premesso che:

- il Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, ora trasformato in Autorità di bacino, con deliberazione dell'Assemblea n. 08 del 12/04/2006 ha deciso di conferire alla propria società partecipata la gestione di alcuni servizi e attività non classificabili come pubblici servizi;
- il Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, ora trasformato in Autorità di bacino, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 20/06/2006 ha approvato il contratto di servizio che regola i rapporti con la Società con scadenza il 03/07/2016;
- l'Autorità di Bacino con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 29/12/2015 ha approvato e pubblicato la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento "in house providing" del servizio di manutenzione del demanio della navigazione interna e delle sue infrastrutture dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro alla Società "Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro" Srl;
- l'oggetto sociale della Società comprende l'esercizio di tutte le attività oggetto del presente contratto di servizio.

Ritenuto di procedere a sottoscrivere un nuovo contratto di servizio al fine di regolamentare i rapporti giuridici tra le parti;

Le Parti come sopra generalizzate

CONVENGONO

di far proprie le premesse quali parti integranti il presente atto e di concordare quanto segue:

1. Affidamento dei servizi

L'Autorità di bacino lacuale conferisce alla Società i seguenti servizi:

- a. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di potenziamento delle infrastrutture del demanio della navigazione interna dei Laghi d'Iseo Endine e Moro ivi comprese la progettazione, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione, segnalazioni luminose, e servizi tecnologici diversi con particolare riferimento alla attuazione del programma di valorizzazione del demanio della Regione Lombardia.
- b. Gestione di officine e/o depositi o altri immobili adibiti o comunque funzionali alle attività alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, di ormeggio, di attracco, ivi comprese le strutture a terra strumentali alla navigazione, nonché altre attività tecniche di supporto di interesse generale e strumentali alla navigazione interna;





- c. Organizzazione e gestione di servizi turistici, sportivi, ricreativi e culturali ed eventi promozionali per il territorio;
 - d. Progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione ed esercizio di reti, produzione di software applicativo, formazione, assistenza, data base, data entry e di servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;
 - e. Gestione, organizzazione ed esercizio di attività comprese nei servizi di igiene ambientale, pulizia delle rive, sfalcio alghe nonché manutenzione del verde e servizi di arredo urbano, gestione di ormeggi e/o parcheggi di mezzi di trasporto comunque funzionali al miglior uso del demanio della navigazione lacuale;
 - f. Promozione e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche, produttive e turistiche, ivi comprese azioni di marketing territoriale, campagne informative e pubblicitarie, azioni di promozione anche all'estero e/o per tramite di operatori del marketing;
 - g. Promozione di iniziative di ricerca storica, culturale, geologica, botanica riguardanti le specificità dell'area dei laghi del nord Italia;
 - h. Gestione servizi, forniture e attività comunque denominate a favore delle strutture portuali;
 - i. Gestione servizi, forniture, consulenze e attività comunque denominate a favore della struttura tecnico-amministrativa dell'Autorità di bacino lacuale dei Laghi d'Isèo, Endine e Moro.
- La Società accetta di gestire i servizi affidati nei limiti delle proprie risorse strumentali e alle condizioni indicate nel presente contratto di servizio.

2. Durata del contratto di servizio

Il presente contratto ha decorrenza dalla sua sottoscrizione ed ha validità per anni 10 (dieci), fatte salve le diverse disposizioni di legge e quanto previsto dal successivo art. 3.
Tale durata potrà essere prorogata o rinnovata alla scadenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia al momento della proroga o rinnovo.

3. Risoluzione del contratto di servizio

Il contratto si intende risolto in caso di:

- a) scioglimento o fallimento della Società;
- b) disposizioni normative che prevedano la sua inapplicabilità totale o parziale;
- c) interruzione dei servizi, per motivi imputabili all'Autorità di bacino o alla Società, per un periodo di tempo e/o per motivi ritenuti non giustificati dalla Commissione Tecnica Paritetica;
- d) inadempienze contrattuali dell'Autorità di bacino o della Società ritenute gravi dalla controparte e accertate come tali dalla Commissione Tecnica Paritetica; in questa ipotesi la contestazione deve essere notificata alla controparte, riconoscendo un tempo sufficiente per porre rimedio alla contestazione e comunque non inferiore a giorni 15;
- e) mancato accordo sulle condizioni economiche e/o funzionali di gestione e di affidamento dei servizi;

In caso di risoluzione, questa avrà effetto al primo gennaio dell'anno successivo e in ogni caso dovrà sottostare alle seguenti condizioni:

- 1) la Società si impegna a continuare l'erogazione dei servizi per il tempo necessario all'Autorità di Bacino per effettuare il subentro; in questa ipotesi le condizioni economiche restano invariate fino al termine effettivo della gestione;
- 2) l'Autorità di bacino si impegna a riconoscere alla Società i costi dei servizi effettivamente forniti.





4. Commissione tecnica paritetica

Le attività di gestione, affidate ai sensi dell'art. 1 del presente contratto, sono periodicamente verificate da una Commissione Tecnica Paritetica, costituita da rappresentanti nominati, nello stesso numero, dal Consorzio e dalla Società. La Commissione si riunisce su istanza di una delle due parti, con preavviso di almeno 3 giorni.

E' di competenza della commissione l'esame di ogni aspetto del Contratto di servizio, sul quale, su richiesta di una delle parti, deve essere redatto apposito verbale.

In caso di disaccordo il verbale viene trasmesso ai rappresentanti legali degli enti per gli adempimenti di competenza.

Ogni costo diretto o indiretto della Commissione è posto a carico della Società.

5. Modalità di formazione e di aggiornamento dei prezzi.

I servizi e le attività richieste dall'Autorità di bacino e forniti dalla Società saranno computati in base a un prezzario a misura concordato tra le parti secondo i seguenti parametri:

- il costo orario del personale dovrà essere calcolato secondo i valori minimi stabiliti dal Decreto del ministero del lavoro ultimo disponibile incrementato di una percentuale del 13% a copertura delle spese generali di gestione e di una percentuale del 10% quale utile d'impresa;
- il costo orario delle officine fisse e mobili dovrà essere calcolato sulla base dei costi delle attrezzature e dei veicoli impiegati rapportati alle ore di presunto utilizzo incrementato di una percentuale 10% quale utile d'impresa;
- il costo orario dei mezzi dovrà essere calcolato sulla base dei costi di gestione e di ammortamento rapportato al numero di ore annue di presunto utilizzo incrementato di una percentuale 10% quale utile d'impresa;
- le forniture di beni e servizi acquisiti da soggetti terzi dovrà essere calcolati al costo incrementato di una percentuale del 13% a copertura delle spese generali di gestione.

La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere strutturata per commessa e per Comune o, se non agevolmente identificabile, per bacino lacuale (Iseo, Endine o Moro).

I prezzari concordati sulla base dei criteri prima indicati potranno essere oggetto di aggiornamento con cadenza non superiore ai tre anni, salvo per l'introduzione di nuovi prezzi, e approvati con atto del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di voci di spesa non riconducibili o parzialmente riconducibili al prezzario in vigore o per lavorazioni da rendicontare a corpo, si procederà a concordare nuovi prezzi. In questa ipotesi la Società dovrà redigere apposita offerta indicante gli elementi più significativi che hanno concorso alla formazione del prezzo, tempi di esecuzione e altre indicazioni eventualmente richieste. In presenza di nuovi prezzi l'offerta sarà da subito impegnativa per la Società, lo diventerà per l'Autorità di Bacino solo dopo conferma scritta.

L'adeguamento dei prezzi potrà essere richiesto nei limiti degli aumenti percentuali registrati nel prezzario della Camera di Commercio di Bergamo per lavori e forniture similari e del costo del lavoro come rilevato dal Decreto ministeriale.

6. Attività svolte a favore di soggetti terzi

Le attività svolte a favore di terzi potranno essere rese da parte della Società applicando condizioni economiche non inferiori a quelle praticate a favore dell'Autorità di bacino e, in ogni caso, dovranno rappresentare una quota del fatturato globale non superiore al 10% con divieto di concorrenza con altri operatori privati.





7. Obblighi dell'Autorità di Bacino

Per tutta la durata del presente contratto l'Autorità di Bacino si obbliga a:

1. autorizzare la Società ad utilizzare gratuitamente le dotazioni strumentali dell'Autorità di bacino delle quali abbia, o avrà, la disponibilità;
2. concedere alla Società l'uso gratuito di aree appartenenti al demanio lacuale oltre ai locali nei quali svolgere le attività e i servizi affidati;
3. sostenere e favorire l'attività della Società per l'ottenimento sia dagli Enti pubblici competenti che dai privati, delle autorizzazioni, dei permessi e delle approvazioni necessari per l'espletamento dei servizi e delle attività affidate e per l'eventuale loro ristrutturazione e potenziamento, provvedendo al rilascio di tutte le autorizzazioni di propria competenza;
4. consentire la voltura di ogni contratto relativo ai servizi conferiti se ritenuto necessario alla corretta gestione degli stessi;
5. attivare i trasferimenti di capitale necessari a garantire una dotazione strumentale funzionale ai lavori e ai servizi che verranno affidati alla Società nei limiti degli stanziamenti approvati dall'Assemblea dell'Autorità di Bacino;
6. attivare altre forme di trasferimento e/o conferimento di capitali a favore della Società a fronte di maggiori costi per attività e servizi richiesti, nei limiti degli stanziamenti approvati dall'Assemblea dell'Autorità di bacino;

8. Obblighi contrattuali

Per tutta la durata del presente contratto la Società si obbliga a:

1. assumere a proprio carico l'onere dei servizi e delle attività conferite qualora ritenute congrue rispetto alle proprie potenzialità
2. sollevare l'Autorità di Bacino da responsabilità di eventuali danni che potessero derivare a terzi e/o all'Autorità di bacino in conseguenza del conferimento di cui all'art. 1 stipulando apposita polizza assicurativa;
3. assumere ogni iniziativa, in esecuzione dei servizi affidati, necessaria ad evitare interferenze e/o danneggiamenti ai beni dell'Autorità di bacino o a questi affidati, ponendo a proprio carico eventuali costi di ripristino;
4. rendicontare i risultati di gestione con modalità e nei termini concordati in sede di Comitato Tecnico Paritetico;
5. fornire entro quindici giorni copia dei reclami relativi alla gestione del servizio, pervenuti in forma scritta, e_mail o fax;
6. non porre a carico dell'Autorità di bacino costi diretti o indiretti comunque sostenuti per attività comunque denominate eseguite a favore di enti terzi;
7. attuare ogni disposizione di legge o regolamentare posta a carico delle Società partecipate da Enti pubblici con particolare riferimento alla esecuzione di lavori, acquisizione di beni, servizi, alle disposizioni riguardanti la prevenzione della corruzione, alle disposizioni riguardati la trasparenza e alle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

La Società per l'espletamento dei servizi potrà liberamente avvalersi di soggetti terzi, rimanendo comunque responsabile nei confronti dell'Autorità di bacino del loro operato.

9. Spese contrattuali

Le spese tutte dipendenti e conseguenti dalla stipula della presente convenzione saranno a carico della Società.



10. Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione della Commissione Tecnica Paritetica.

11. Cessione del contratto

La Società non potrà cedere in tutto o in parte il presente contratto senza espressa autorizzazione scritta dell'Autorità di bacino.


12. Rapporti con l'utenza e norme finali.

I rapporti tra la Società e gli utenti dell'Autorità di bacino dovranno essere improntati alla massima trasparenza. La Società non potrà porre in essere comportamenti in contrasto con il presente documento, con i regolamenti e con la normativa di settore regionale e nazionale. La Società dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Sarnico, 19.04.2016

Per la Società



1000
1000
1000

1000

1000